

E' ammissibile per la parte opponente, la cui opposizione a d.i. sia stata rigettata in primo grado, l'istanza di emanazione della inibitoria di cui agli artt. 283-351 c.p.c.? Torino dice di no.

E' inammissibile per la parte opponente, la cui opposizione a d.i. sia stata rigettata in primo grado, l'istanza di emanazione della inibitoria di cui agli artt. [283-351 c.p.c.](#)

Vanno differenziati i casi di casi di sentenza reiettiva di una opposizione a d.i., dovendosi distinguere fra tre ipotesi diverse: a) il caso in cui il d.i. sia stato dichiarato esecutivo sin dall'emanazione, ex art. [642 c.p.c.](#);

b) il caso in cui il d.i. non sia stato dichiarato esecutivo sin dall'emanazione ma in corso di opposizione, ex art. [648 c.p.c.](#);

c) il caso in cui il d.i. non sia stato dichiarato esecutivo, ma lo divenga [ex art. 653 c.p.c.](#); che, nella terza ipotesi, il d.i. diviene esecutivo in forza della sentenza reiettiva dell'opposizione in quanto «provvisoriamente esecutiva», il che sottolinea, da un lato, la autonomia del titolo originario e, dall'altro, la dipendenza della sua esecutività dalla esecutività della sentenza reiettiva dell'opposizione, la quale è esecutiva ex lege ex [art. 282 c.p.c.](#); che da ciò consegue che lo scrutinio di sospensibilità di detta ultima esecutività da parte della Corte, ex artt. [283-351 c.p.c.](#), indirettamente coinvolge anche l'esecutività del pur autonomo titolo ingiuntivo, sottraendo la sussistenza della sua condizione di esecutività dianzi evidenziata ex art. 253, co. 1 c.p.c.; che ciò non accade nelle prima ipotesi, atteso che ad essa è deputato un apposito controllo in punto di esecutività del d.i., demandato al giudice dell'opposizione, ex art. [649 c.p.c.](#), controllo che si distingue da quello di cui all'art. [283 c.p.c.](#)

Corte di Appello di Torino, sezione seconda, sentenza del 21.5.2013

...omissis...

1. r i l e v a t o

che nel caso di specie la F. fu attinta dal d.i. 29/1/2010, n. 630, per l'ammontare di capitali € 10.000,00, somma monitoriamente richiesta quale residuo prezzo di compravendita di una unità immobiliare sita in S venduta dai G.-A.; che detto d.i. fu dichiarato immediatamente esecutivo ex art. [642 c.p.c.](#); fu opposto dall'ingiunta e, con la sentenza anzidetta, l'opposizione fu rigettata; che, avverso detta sentenza, parte ricorrente ha domandato l'emanazione dell'inibitoria di cui agli artt. 283-[351 c.p.c.](#), deducendo che le controparti hanno notificato in data 22/3/2013 un precetto per l'ammontare complessivo di € 16.064,45;

2.-c o n s i d e r a t o

che è ben nota alla Corte la *quérelle* sull'ammissibilità ovvero sull'interesse della parte opponente, la cui opposizione a d.i. sia stata rigettata in primo grado, all'istanza di emanazione della inibitoria di cui agli artt. 283-351 c.p.c., che vede contrapposte le Corti d'Appello settentrionali (Appello MILANO, 22-12-1995, LEVI c. GANDINI, in *Giur. It.*, 1996, I,2, 480; Ap-pello VENEZIA, 25-03-1999, GIAMPAPA c. Fallimento BASILICO impr. ed., in *Giur. It.*, 1999, 1616; Appello BOLOGNA, 25-08-2004, PESARESI e altri c. ANTONINI e altri, in *Foro It.*, 2005, 1, 546), le quali affermano, a seconda delle argomentazioni dichiarate, l'inammissibilità ovvero la carenza di interesse all'istanza, mentre le Corti d'Appello centro-meridionali (Ap-pello ROMA, 9-4-2002, PETRUCCI c. Soc. S. PAOLO IMI, in *Giur. romana*, 2002, 292; Appello TARANTO, 17-1-2003, TUFARELLI c. SEME-RARO, in *Arch. Civ.*, 2003, 1185) sostengono l'opposto; che le ragioni del conflitto si concentrano sul fatto che la sentenza reiettiva dell'opposizione non priva il d.i. della sua propria esecutività, la quale può essere azionata indipendentemente dalla eventualmente concessa inibitoria, relativa alla sentenza ridetta, ovvero sul fatto che, dopo la pronuncia di reiezione, l'esecutorietà del d.i. opposto sarebbe pur sempre determinata dalla congiunta efficacia sia del d.i. che della sentenza medesima, con l'effetto per cui, sospesa l'esecutività della seconda, sarebbe per ciò stesso inibita l'esecuzione fondata sul primo; che in proposito la dottrina s'è mostrata perplessa inclinando per la ammissibilità dell'inibitoria per vaghe ragioni di opportunità e ragionevolezza;

3.-r i t e n u t o

che la questione non possa esser ridotta ad unità indifferenziata per tutti i casi di sentenza reiettiva di una opposizione a d.i., dovendosi distinguere fra tre ipotesi diverse: a) il caso in cui il d.i. sia stato dichiarato esecutivo sin dall'emanazione, ex art. [642](#) c.p.c.; b) il caso in cui il d.i. non sia stato dichiarato esecutivo sin dall'emanazione ma in corso di opposizione, ex art. [648](#) c.p.c.; c) il caso in cui il d.i. non sia stato dichiarato esecutivo, ma lo divenga ex art. [653](#) c.p.c.; che, nella terza ipotesi, il d.i. diviene esecutivo in forza della sentenza reiettiva dell'opposizione in quanto «provvisoriamente esecutiva», il che sottolinea, da un lato, la autonomia del titolo originario e, dall'altro, la dipendenza della sua esecutività dalla esecutività della sentenza reiettiva dell'opposizione, la quale è esecutiva ex lege ex art. [282](#) c.p.c.; che da ciò consegue che lo scrutinio di sospensibilità di detta ultima esecutività da parte della Corte, ex artt. [283-351](#) c.p.c., indirettamente coinvolge anche l'esecutività del pur autonomo titolo ingiuntivo, sottraendo la sussistenza della sua condizione di esecutività dianozi evidenziata ex art. 253, co. 1 c.p.c.; che ciò non accade nelle prima ipotesi, atteso che ad essa è deputato un apposito controllo in punto di esecutività del d.i., demandato al giudice dell'opposizione, ex art. [649](#) c.p.c., controllo che si distingue da quello di cui all'art. [283](#) c.p.c. sotto due profili: I) il criterio generale dei «gravi motivi» di cui all'art. [649](#) c.p.c. è assai più «leggero» rispetto a quello di cui all'art. [283](#), co. 1 c.p.c. ancorato a «gravi e fondati motivi», nozioni differenti che segnalano una palese restrizione dell'ambito di sospensibilità del provvedimento esecutivo, in ragione del diverso contesto entro cui detto intervento è destinato ad operare; II) che, inoltre, mentre i «gravi motivi» possono concernere ognuna delle parti in lite, i «gravi e fondati motivi» riguardano bensì il

debitore ma solo nella prospettiva della recuperabilità eventuale della somma dalla parte vittoriosa in primo grado; che, pertanto, ferma restando l'autonomia del titolo monitorio rispetto alla sentenza reiettiva dell'opposizione, il provvedimento di sospensione ex art. [283](#) c.p.c. mirato alla «sentenza impugnata» non attinge il d.i. ab origine esecutivo, e sotto questo profilo è inammissibile, ma solo la condanna alle spese ed eventuali altre condanne accessorie, rispetto alle quali la sospensione ben può essere ammissibile ma infondata; III) che assimilabile al caso testé discusso è il secondo, nel quale l'esecutorietà del d.i., la cui opposizione sia stata rigettata, non dipende dalla sentenza reiettiva anzidetta ma dall'ordinanza non impugnabile ex art. 648 c.p.c.; che il sistema così ricostruito mostra una sua razionalità sia nel sottoporre l'esecutorietà del d.i. sempre e solo ad un controllo, ex art. [649](#) c.p.c. in un caso; ex art. 648 c.p.c. in altro, con una valutazione prognostica dell'esito dell'opposizione; ex art. [283](#) c.p.c. nel terzo, controllo con criteri più generali il primo ed il secondo, atteso che il giudizio di merito deve ancora esser svolto, controllo con criteri più restrittivi nel terzo, quando una valutazione del merito della domanda già è stata effettuata, sia nella considerazione del diverso ambito della esecutività della sentenza appellata nelle ipotesi discusse;

4.-o s s e r v a t o

che nel caso di specie il d.i. anzidetto è stato munito di clausola di esecutività sin dalla sua emanazione, sicché la valutazione in merito è confinata all'esame ex art. 649 c.p.c., nel caso avvenuto con esito negativo (ordinanza 1/6/2010); che l'esecutività della sentenza appellata si limita, pertanto, alla condanna alle spese di lite contenuta in misura tale (€ 2.600,00) da non comportare alcun serio periculum in mora, pur tenuto conto del fatto che l'immobile in proprietà di parti appellate è gravato da ipoteca volontaria per € 51.000,00 in favore della DEUTSCHE BANK; che è irrilevante il fatto che il precetto affermi avere la sentenza appellata "confermato" il d.i., tale essendo non già il contenuto della statuizione del primo giudice ma l'effetto empirico ed indiretto della pronuncia, mentre il d.i. opposto è rimasto tale qual'era; che, quindi, l'istanza in esame è inammissibile quanto alla inibitoria domanda in relazione al d.i. ed infondata quanto alla inibitoria concernente le spese di primo grado; che, pertanto, essa deve essere rigettata;

P.Q.M.

LA CORTE d'APPELLO di TORINO

Sezione II Civile

visti gli artt. [351](#) e [283](#) c.p.c.;

r i g e t t a

l'istanza proposta da parte appellante;

m a n d a

alla Cancelleria per la comunicazione.

Così deciso nella Camera di Consiglio, in TORINO, li 21 di maggio 2013.